



Atto esente da Imposta di Registro e Imposta di Bollo
ai sensi dell'art. 82, (commi 3 e 5) del D. Lgs. 117/2017

**Trasmissione del Nuovo Statuto di Unitre Meda, adeguato ai sensi del
comma 2 dell'art. 101 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
e della Delibera Assembleare relativa alla sua approvazione**

Nell'anno 2012 è stata costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Università della Terza Età - Università delle Tre Età, Sede di Meda, siglabile UNITRE MEDA", con sede legale in Via Cialdini, 138, 20821 Meda (MB), C. F. 91127670155, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età.

L'APS UNITRE MEDA, per provvedere all'adeguamento del proprio statuto, al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2, si è riunita in Assemblea Straordinaria, il giorno 26 ottobre 2020. Il Nuovo Statuto, approvato dall'Assemblea, ai sensi degli art. 35 e 36 e degli articoli correlati al Titolo II, III e IV e X del Codice del Terzo Settore, viene trasmesso in allegato al presente documento.

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI UNITRE MEDA DI LUNEDÌ 26.10.2020
Stralcio del Verbale**

Premesso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 73 del DPCM 17.03.2020 n. 18, le adunanze associative possono essere svolte in modalità online, a seguito dell'Assemblea Straordinaria, regolarmente convocata per Lunedì 26 ottobre alle ore 20,30, con Piattaforma Zoom, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche statutarie per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

.....omissis.....

viene riportata la sintesi del processo verbale e la specifica delle deliberazioni assunte.

Sono presenti i Soci Fondatori attivi: A. Asnagli, M. Bajo (delega P. Borgonovo), S. Busnelli, V. Busnelli, B. Fumagalli, L. Giorgetti, G. Lissi, A. Notarpietro, G. A. Radice, L. Romanò. Assente giustificata: A. Arabia. I Soci Ordinari: A. Borgonovo, P. Borgonovo, C. Citterio, A. Colombo (delega Galimberti), C. Crippa, R. Galimberti, A. Meroni, C. Mottadelli (delega Notarpietro), O. Tosi Mariani, C. Verga (delega Radice).

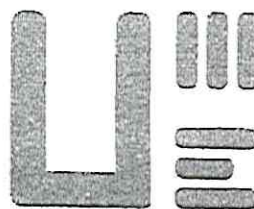
I rappresentanti degli iscritti studenti, con diritto di voto: G. C. Seveso, E. Orsi.

Essendo rappresentata la maggioranza qualificata, l'Assemblea è valida e può deliberare.

Sul primo punto all'OdG il Presidente illustra le ragioni delle modifiche da apportare allo statuto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per consentire a Unitre Meda, di continuare a usufruire dei benefici fiscali e delle semplificazioni contabili, come Associazione di Promozione Sociale e per essere riconosciuta come tale, attraverso l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il testo dello statuto è stato mutuato dal prototipo di quello nazionale e integrato sulla base dei contributi ricevuti da altre sedi Unitre. Si passa all'esame dell'intero articolato per verificarne la coerenza normativa e la correttezza dell'impianto formale. Si apre la discussione e dopo un'analisi ampia e approfondita dell'articolato del testo, l'Assemblea approva all'unanimità.

La Segretaria
Romina Galimberti
Romina Galimberti

Il Presidente
Adalberto Notarpietro
Adalberto Notarpietro



UNITRE MEDA

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
APS DI MEDA

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 26.10.2020

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del D. Lgs. 117/2017, ovvero Codice del Terzo Settore (in seguito CTS) è ricostituita in forma di Associazione di Promozione Sociale, l'Associazione denominata: "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' – UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' – APS - di Meda", aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – siglabile UNITRE MEDA – Università delle Tre Età – APS, costituita nel 2012, C. F. 91127670155. L'Associazione è Ente del Terzo Settore, ha carattere culturale e ricreativo, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del CTS e della normativa in materia.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione di durata illimitata ha sede legale nel Comune di Meda, in Via Cialdini 138. Il trasferimento della sede legale in altro luogo, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione, aderendo all'Associazione Nazionale Unitre, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale di Unitre, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 2 – Finalità

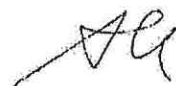
1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, secondo il dettato dell'articolo 2 dello Statuto Nazionale e cioè:

- a. educare;
 - b. formare;
 - c. informare;
 - d. fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - e. promuovere la ricerca;
 - f. aprirsi al sociale e al territorio;
 - g. operare un confronto ed una sintesi tra le culture intergenerazionali al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzii "l'Essere oltre il Sapere";
 - h. contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici;
 - i. promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati.
2. In particolare l'Associazione intende:
- a. contribuire alla promozione culturale e sociale della propria comunità civica;
 - b. collaborare con le istituzioni scolastiche territoriali realizzando o partecipando a progetti per il superamento delle difficoltà di apprendimento o di sostegno a studenti con disabilità o altre forme di debolezza;
 - c. contribuire alla formazione delle giovani generazioni coinvolgendole in esperienze di insegnamento nelle proprie attività didattiche;
 - d. collaborare con altri ETS per organizzare attività didattiche per facilitare l'inserimento sociale dei migranti;
 - e. organizzare corsi di formazione in collaborazione con Enti Pubblici di cui all'articolo 56 del CTS.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e di pari opportunità per tutti gli associati, di cui favorisce la partecipazione alle attività sociali, senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 3 - Accademia di Umanità

1. L'Associazione individua la propria missione nel rapporto tra cultura e umanità, al fine di coniugare il sapere col bisogno personale di socializzarlo con gli altri.
2. L'Associazione riconosce nell'Accademia di Umanità il senso dell'impegno altruistico che fa della conoscenza il presupposto imprescindibile per liberare la mente dal pregiudizio, predisponendosi al dialogo, alla tolleranza e alla solidarietà anche al fine di avviare un confronto sincero e costruttivo con le realtà territoriali.
3. Per realizzare gli obiettivi dell'Accademia di Umanità si possono costituire appositi Gruppi di Lavoro i cui membri possono essere individuati, dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori degli associati.



Art. 4 - Attività

1. L'Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, secondo l'enunciato dell'art. 5 del CTS:
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
2. L'Associazione può inoltre esercitare attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti stabiliti dall'art. 6 del CTS. La loro individuazione è demandata alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS in forma organizzata e continuativa e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 6 - Convenzioni e contratti

Trascorsi sei mesi dall'iscrizione nel RUNTS l'Associazione può sottoscrivere convenzioni e contratti con enti pubblici e soggetti privati, finalizzati allo svolgimento in favore di terzi, di attività e servizi sociali di interesse generali.

Art. 7 - Adesioni

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività e aconfessionalità.
3. Possono aderire all'Associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che ne condividono le finalità e che hanno dimostrato interesse alla vita associativa, partecipato operativamente alle attività interne, applicandosi con le loro competenze e conoscenze.

4. La domanda di ammissione da parte di un minore dev'essere presentata dal genitore, o chi ne fa le veci, che a tutti gli effetti lo rappresenta nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
5. Per essere ammessi nell'Associazione bisogna presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta corredata con le proprie generalità, dichiarando di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto e il Regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.
6. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e annotata nel Libro dei Soci.
7. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.
9. Con l'iscrizione all'Associazione di Promozione Sociale UNITRE MEDA si diviene automaticamente associati dell'Associazione Unitre Nazionale.

Art. 8 - Associati

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di socio, le persone giuridiche nei limiti stabiliti dalla legge e le persone fisiche secondo le categorie sottoesposte:
 - i *soci fondatori*, coloro che, sottoscrivendo lo statuto hanno costituito l'Associazione UNITRE MEDA nel 2012;
 - i *soci onorari*, insigniti di tale riconoscimento, secondo la procedura stabilita dal Regolamento, per particolari benemeritenze a favore dell'Associazione, contribuendo a farne crescere il prestigio, a livello locale e nazionale;
 - i *soci sostenitori*, coloro che contribuiscono, con risorse proprie, a sostenere i beni economici e patrimoniali dell'Associazione;
 - i *soci docenti*, coloro che svolgono attività didattica in modo gratuito e continuativo a favore dell'Associazione;
 - i *soci ordinari*, coloro che condividendo le finalità dell'Associazione ne organizzano le attività e ne fruiscono, sostengono col proprio operato e il pagamento della quota sociale, stabilita dall'Associazione.

Si considerano attivi solo i soci in regola col pagamento della quota sociale.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita sociale e sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. Solo i soci in regola col pagamento della quota associativa annuale, possono partecipare all'Assemblea e esercitare il diritto di voto.
3. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto gestionale e del bilancio.

R

Alc

4. Ciascun associato ha diritto all'elettorato attivo e passivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel Libro dei Soci; ha diritto a partecipare alle Assemblee, esprimendo il proprio voto direttamente o per delega ad un altro socio.
5. L'associato ha il dovere di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli Organi Sociali e ha il dovere di versare la quota associativa nell'importo stabilito dall'Assemblea.
6. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
7. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
8. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. E' il Consiglio Direttivo che delibera in merito all'esclusione. In particolare l'esclusione può essere deliberata in caso di mancato versamento della quota annuale associativa per due esercizi consecutivi. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
9. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
10. Gli associati sono assicurati all'interno delle strutture di pertinenza di Unire Meda e per rischi derivanti dall'espletamento di funzioni istituzionali.
11. Gli associati hanno diritto di esaminare i Libri Sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Volontari e attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e/o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
4. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie



di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

6. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
7. I volontari possono anche essere associati.
8. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
9. La presenza di volontari, che operano a favore dell'Associazione, deve essere riportata nel Registro dei Volontari.

Art. 11 - Prestazioni lavorative

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del CTS.

Art. 12 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea Generale dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo (*obbligatorio al verificarsi delle condizioni dell'art. 30 del CTS*);
 - il Revisore Legale (*nei casi previsti dalla legge*).
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 13 - Composizione e competenze dell'Assemblea

1. L'Associazione agisce al suo interno nel rispetto dei principi dell'ordinamento democratico, al fine di garantire la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una gestione corretta, trasparente e democratica dell'Associazione.
3. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci, come previsto dall'art. 8.
4. Ogni socio ha diritto a esprimere un voto.
5. Per i soci minori di età, il diritto di voto in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
6. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati,

9

Al

conferendo loro delega scritta.

7. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati se l'Associazione ha meno di cinquecento soci e di cinque associati se l'Associazione ha più di cinquecento soci.
8. Non può essere conferita la delega a un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
10. Nelle assemblee svolte in presenza, l'espressione di voto, quando richiesta, può avvenire anche per corrispondenza o mezzi di telecomunicazione, purchè sia certa l'identità dell'associato.
11. Le assemblee possono essere svolte da remoto, in modalità online, sempre che si attesti l'identità dell'associato.
12. L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, quando previsto.
13. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
14. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - nominare i delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
 - approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - approvare la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, tenuto conto della quota associativa nazionale;
 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla norma;
 - deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - approvare il Regolamento dei lavori assembleari;
 - recepire eventuali variazioni apportate allo Statuto Nazionale.
15. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - deliberare su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

R

Al

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. Si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio Direttivo. In questi casi il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione in bacheca, nello stesso termine, presso la segreteria e nelle sedi dei corsi dell'Associazione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, o modalità online per videoconferenze, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea Ordinaria, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
3. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti nel libro degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
4. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
5. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
6. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procederà con votazione segreta.
7. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel Libro delle Assemblee. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto disciplinato dal CTS.
8. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.
9. Per modificare l'Atto Costitutivo o lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16 - Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

R

AC

1. Il Consiglio Direttivo, ovvero Organo di Amministrazione, è l'organo di governo dell'Associazione.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci e, al loro interno eleggono le cariche associative.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
4. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
5. Il Consiglio Direttivo è costituito dalle cariche associative e da un numero di consiglieri stabiliti dal Regolamento.
6. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - Presidente;
 - Vice Presidente/i o Presidente Vicario;
 - Direttore dei Corsi;
 - Segretario;
 - Tesoriere;
 - Consiglieri, nel numero stabilito dal Regolamento.
7. Non possono far parte del Consiglio Direttivo l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi ha subito una pena che comporta interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
8. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili.

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, deliberando le spese relative;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- curare la formazione del bilancio preventivo e del rendiconto gestionale nonché la relazione di missione sull'attività svolta, il tutto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare e proporre all'assemblea l'ammontare della quota sociale annuale, comprensiva della quota associativa nazionale;
- formulare il programma dei corsi, degli eventi e dei laboratori;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- elaborare proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti da sottoporre all'Assemblea;

R

AL

- adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione, a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione di soci e proporre all'Assemblea i provvedimenti assunti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso.

Art.18 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente, nelle votazioni palesi.
3. Non sono ammesse deleghe.
4. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.
5. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza al proprio interno, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio Direttivo, nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
6. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo, che dovrà essere rinnovato.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con un giorno di anticipo, esclusivamente con mezzi informatici o telefonici sempre che ne certifichino la ricezione.




8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
9. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
10. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza tra i propri componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.
4. In caso di assenza, impedimento o cessazione le relative funzioni sono svolte dal Presidente Vicario o dal Vice Presidente.
5. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
6. Il Presidente ha il compito di:
 - dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
 - sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
 - esercitare la facoltà di nominare avvocati e procuratori, nei contenziosi arbitrari, nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria Ordinaria e Amministrativa.
 - aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

Art. 20 - Il/i Vice Presidente/i o Presidente Vicario

1. Il Vice Presidente o Presidente Vicario, sostituisce il Presidente in caso di assenza,



- impedimento o cessazione, e ne assume le funzioni.
2. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 21 - Il Direttore dei Corsi

1. Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica dell'Associazione e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo, nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
2. I Docenti, se non associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 22 - Il Segretario

1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
2. Cura la tenuta dei registri e dei libri, secondo gli adempimenti cui è tenuta l'Associazione nel rispetto di quanto prescritto dal CTS.
3. Svolge le mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 23 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
2. Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni dalla scadenza dell'anno finanziario.
3. Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali se presenti e ai componenti il Consiglio Direttivo.
4. Può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione per operazioni concernenti l'apertura e la gestione di conti e depositi bancari e/o postali.

Art. 24 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
3. Gli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo possono essere riferiti al Consiglio Direttivo o riportati nel Bilancio Sociale.
4. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, per obbligo normativo, secondo quanto dettato dal CTS o liberamente per propria scelta.

5. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del C.C. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.
8. Salvo quanto previsto dall'art. 30 del CTS, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 dello stesso CTS, l'Assemblea è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro professionale.

Art. 25 - Rendiconto gestionale

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
- 2) E' fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 3) L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi ai Soci anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 26 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - quote sociali;
 - contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del CTS;
 - rimborsi per contratti o convenzioni ai sensi dell'art. 56 del CTS;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste del c. 2, art. 79, CTS;
 - corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del CTS, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - rendite finanziarie non speculative;
 - rendite patrimoniali;
 - ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.



2. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
3. Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 27 - Gratuità delle prestazioni

1. Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dagli aventi diritto.

Art. 28 - Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del CTS e successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del CTS (qualora emanato), utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.
6. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 29 - Bilancio Sociale

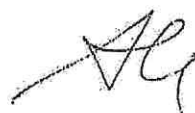
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, l'Associazione redige il Bilancio Sociale ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 30 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del CTS.

Art. 31 - Libri Sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a. Libro degli Associati;



- b. Registro dei Volontari;
 - c. Libro Verbali Assemblea degli Associati;
 - d. Libro Verbali Consiglio Direttivo;
 - e. Relazioni dell'Organo di Controllo, a cura dell'organo stesso.
2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
 3. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
 4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 32 - Adesioni ad altri Enti

1. L'Associazione può aderire a enti, federazioni o organizzazioni a carattere nazionale o regionale nel rispetto delle finalità statutarie, mantenendo la propria autonomia e identità.
2. L'Associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per offrire ai soci facilitazioni e opportunità di elevazione dei livelli di qualità della vita.

Art. 33 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati iscritti nel Libro Soci.
2. L'assemblea nomina, all'uopo, un liquidatore per svolgere gli adempimenti di legge.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto all'Associazione Nazionale Unire o ad altro Ente del Terzo Settore, individuato dall'Assemblea ed avente analoga natura giuridica e analogo scopo, salvo diversa destinazione imposta per legge, previo parere del RUNTS.
4. Il parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 9 del CTS è vincolante.
5. In caso di estinzione o scioglimento i verbali e la documentazione dovranno essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 35 - Norme finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo Settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

R

AL

2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
3. L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Li 26.10.2020

La Segretaria

Romina Galimberti

Romina Galimberti

Il Presidente

Adalberto Notarpietro

Adalberto Notarpietro

Data: 16 novembre 2020, 15:28:43
Da: unitremeda@legalmail.it <unitremeda@legalmail.it>
A: dp.monzabrianza@pce.agenziaentrate.it
CC: dp.monzabrianza.utapsri@agenziaentrate.it
Oggetto: REGISTRAZIONE STATUTO AGGIORNATO
Allegato: Registrazione statuto.zip (8.3 MB)

Buongiorno,
in allegato inviamo tutti i documenti necessari per la Registrazione dello Statuto
Distinti saluti
Unitre Meda

Data: 16 novembre 2020, 15:28:45
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: unitremeda@legalmail.it
Tipo: Ricevuta di accettazione
Oggetto: ACCETTAZIONE: REGISTRAZIONE STATUTO AGGIORNATO
Allegati: daticert.xml (941 B)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 16/11/2020 alle ore 15:28:45 (+0100) il messaggio "REGISTRAZIONE STATUTO AGGIORNATO" proveniente da "unitremeda@legalmail.it" ed indirizzato a:

dp.monzabrianza@pce.agenziaentrare.it ("posta certificata")
dp.monzabrianza.utapsri@agenziaentrare.it ("posta ordinaria")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 92125894.003EEF76.D175483B.663F13E4.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 16/11/2020 at 15:28:45 (+0100) the message, "REGISTRAZIONE STATUTO AGGIORNATO", sent by "unitremeda@legalmail.it" and addressed to:

dp.monzabrianza@pce.agenziaentrare.it ("posta certificata")
dp.monzabrianza.utapsri@agenziaentrare.it ("posta ordinaria")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 92125894.003EEF76.D175483B.663F13E4.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Data: 16 novembre 2020, 15:29:18
Da: Posta Certificata Sogei <posta-certificata@pcert.sogei.it>
A: unitremeda@legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: REGISTRAZIONE STATUTO AGGIORNATO
Allegati: daticert.xml (1.4 KB)
postacert.eml (8.3 MB) Messaggio di posta elettronica
smime.p7s (9.4 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/11/2020 alle ore 15:29:18 (+0100) il messaggio
"REGISTRAZIONE STATUTO AGGIORNATO" proveniente da "unitremeda@legalmail.it"
ed indirizzato a "dp.monzabrianza@pce.agenziaentrate.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 92125894.003EEF76.D175483B.663F13E4.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 16 novembre 2020, 15:28:43
Da: unitremeda@legalmail.it <unitremeda@legalmail.it>
A: dp.monzabrianza@pce.agenziaentrate.it
CC: dp.monzabrianza.utapsri@agenziaentrate.it
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: REGISTRAZIONE STATUTO AGGIORNATO
Allegato: Registrazione statuto.zip (8.3 MB)
Buongiorno,
in allegato inviamo tutti i documenti necessari per la Registrazione dello Statuto
Distinti saluti
Unitre Meda

Data: 18 novembre 2020, 14:43:11
Da: dp.MonzaBrianza@pce.agenziaentrate.it
A: unitremeda@legalmail.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: REGISTRAZIONE STATUTO AGGIORNATO. GENTILE CONTRIBUENTE, COMUNICO L AVVENUTA REGISTRAZIONE AL N. TM320L003580000DD DEL 18 NOVEMBRE 2020, DELLO STATUTO, RICEVUTO CON PROTOCOLLO IN ENTRATA N. 96733. ALLEGO ALLA PRESENTE LA STAMPA DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI CONFERMA DELL AVVENUTA REGISTRAZIONE, DA CONSERVARE PER EVENTUALI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. CORDIALI SALUTI. ANTONIO CARBONI [ENTRATE|AGEDP-MB|REGISTRO UFFICIALE|98061|18-11-2020|165473321|159732066]
Allegati: AGEDP-MB_98061_2020_1469.pdf (2.1 KB)
Segnatura.xml (1.8 KB)
InfoProtocollo.txt (321 B)

Invio di documento protocollato

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: REGISTRAZIONE STATUTO AGGIORNATO. GENTILE CONTRIBUENTE, COMUNICO L AVVENUTA REGISTRAZIONE AL N. TM320L003580000DD DEL 18 NOVEMBRE 2020, DELLO STATUTO, RICEVUTO CON PROTOCOLLO IN ENTRATA N. 96733. ALLEGO ALLA PRESENTE LA STAMPA DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI CONFERMA DELL AVVENUTA REGISTRAZIONE, DA CONSERVARE PER EVENTUALI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. CORDIALI SALUTI. ANTONIO CARBONI
Allegati: 2

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - APS

REGOLAMENTO DELL'APS UNITRE MEDA

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale (APS) Unitre Meda ne costituisce il prescritto complemento normativo e, per sua natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Denominazione - Sede

1. Sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale e come tali prescritti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
2. L'utilizzo della sigla APS UNITRE MEDA ETS e del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
3. L'indicazione in Statuto della Sede dell'APS Unitre Meda è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo, all'interno dello stesso Comune, non costituisce motivo di modifica statutaria.

Art. 2 – Adesioni

1. Possono aderire all'Associazione le persone giuridiche e le persone fisiche maggiorenni, che condividendo le finalità dello Statuto, unitamente a quelle dello Statuto Nazionale di Unitre, ne facciano espressa domanda di adesione.
2. La domanda di ammissione da parte di un minore dev'essere presentata dal genitore, o chi ne fa le veci, che a tutti gli effetti lo rappresenta nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
3. Con l'iscrizione, accettata dall'APS UNITRE MEDA e annotata nel Libro Soci, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche dell'Associazione Nazionale Unitre - APS e iscritto nel Libro degli Associati Nazionale.
4. La quota sociale, a cadenza annuale, certifica l'adesione all'Associazione e dà diritto a fruire delle attività organizzate dall'Associazione, in qualità di socio.
5. La quota stabilita dall'Associazione deve tener conto della quota parte di adesione all'Associazione Nazionale Unitre.

6. La quota sociale non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato.
7. Tutti gli Associati, per esercitare i loro diritti ed esprimere il voto in assemblea, devono essere in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Nei confronti del socio moroso si esprime il Consiglio Direttivo.
8. Dopo due anni consecutivi di mancato pagamento immotivato della quota, si perde la qualifica di Associato e viene a cadere qualsiasi rapporto con l'Associazione.

Art. 3 - Categorie di Soci

1. Possono far parte dell'Associazione le persone giuridiche, nei limiti stabiliti dalla legge e le persone fisiche distinte in:
 - i *soci fondatori*, coloro che hanno dato vita alla Associazione sottoscrivendo atto costitutivo e statuto;
 - i *soci onorari*, insigniti di tale riconoscimento, secondo la procedura stabilita dal Regolamento, per particolari benemeritenze a favore dell'Associazione, contribuendo a farne crescere il prestigio, a livello locale e nazionale;
 - i *soci sostenitori*, coloro che contribuiscono, con risorse proprie, a sostenere i beni economici e patrimoniali dell'Associazione;
 - i *soci docenti*, coloro che svolgono attività didattica in modo gratuito e continuativo a favore dell'Associazione;
 - i *soci ordinari*, coloro che condividendo le finalità dell'Associazione ne organizzano le attività e ne fruiscono, sostengono col proprio operato e il pagamento della quota sociale, stabilita dall'Associazione.
2. Si considerano attivi solo i soci in regola col pagamento della quota sociale.
3. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale e della quota parte per l'adesione all'Associazione Nazionale. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa, può proporre l'esenzione o il pagamento in misura ridotta per alcune categorie o condizioni di Associati.
4. Tutti i Soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, decorsi tre mesi dalla data di iscrizione all'Associazione.
5. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 4 - Assemblee degli Associati

1. La partecipazione all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati (deleghe), se l'Associazione non ha più di 500 iscritti; oltre tale limite si possono rappresentare fino a cinque associati (deleghe).
3. Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e l'elezione degli Organi Sociali.

4. Nella convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, con modalità che permettano la verifica dell'identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
5. Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 12 dello Statuto.

Art. 5 – Volontari e attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
3. Volontari possono anche essere Associati o docenti.
4. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
5. La presenza di volontari, che operano a favore dell'Associazione, deve essere riportata nel Registro dei Volontari.

Art. 6 – Commissione Elettorale

1. Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'elezione degli Organi Sociali - o in caso di Assemblea Straordinaria - viene costituita una Commissione Elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli associati.
2. La Commissione Elettorale ha il compito di:
 - a. organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
 - b. controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c. raccogliere le candidature per l'elezione degli Organi Sociali, presentate alla Segreteria dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - d. assistere alle operazioni di voto e assicurarne il regolare svolgimento;
 - e. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 - f. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
3. I membri della Commissione Elettorale non possono essere candidati.

Art. 7 – Organi e cariche

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea dei Soci
 - b. Il Consiglio Direttivo
 - c. L'Organo di Controllo (se istituito)
2. Sono Cariche dell'Associazione:
 - a. Il Presidente
 - b. Il/i Vice Presidente/i o Presidente Vicario

- c. Il Direttore dei corsi
- d. Il Segretario
- e. Il Tesoriere
- f. I Consiglieri

Art. 8 - Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri e ha durata triennale: i suoi componenti, sempre rinnovabili, decadono, oltre che a scadenza di mandato, quando viene a mancare la condizione di Associato all'Unità.
2. Il numero dei consiglieri può essere aumentato di un'unità quando il numero di soci incrementa di cento nuovi iscritti.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo necessità e comunque non meno di tre volte l'anno.
4. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.
5. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, associati esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'Assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di Controllo è obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui al c. 2 dell'art. 30 del CTS e può essere monocratico o collegiale.
3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, c. 2 del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. Viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra una terna di nomi proposti dal Consiglio Direttivo.
5. Ha durata triennale e può sempre essere rieletto.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.
7. I componenti l'Organo di Controllo possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di intervento e di voto.

Art. 10 - Direttore dei Corsi

1. Per ragioni di funzionalità o quando il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di un Segretario Didattico, individuato tra i consiglieri o i soci e di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.

Art. 11 - Consiglieri

1. I Consiglieri svolgono i compiti previsti dal Consiglio Direttivo, collaborando con le altre cariche dell'Associazione.
2. Sono eletti dall'Assemblea e sono rinnovabili.
3. Si possono eleggere fino a nove consiglieri.

Art. 12 - Accademia di Umanità

1. L'Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l'azione didattica dell'Associazione. Allo scopo si possono costituire Gruppi di Lavoro, i cui membri sono individuati dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori degli Associati.

Art. 13 - Gruppi di Lavoro

1. Sono denominati "Gruppi di Lavoro" le aggregazioni di Associati e non che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività di specifici settori (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).
2. Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità.

Art. 14 - Norme didattiche

1. Corsi e Laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con docenti diversi.
2. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta, nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Per ragioni tecniche il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, previo parere del docente, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di partecipanti.
4. Per la partecipazione a laboratori o corsi dedicati ad attività ludico-motorie, il Consiglio Direttivo, può determinare una quota integrativa, a copertura delle specifiche spese.

Art. 15 - Docenti

1. L'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività didattiche, si avvale della collaborazione di Docenti volontari o Associati, o collaboratori esterni.

Art. 16 - Assistenti

1. Qualunque Socio dell'Associazione, munito delle necessarie competenze, può fare l'Assistente a un corso, coadiuvando il docente nei compiti didattici, organizzativi e funzionali.
2. L'Assistente rileva la presenza dei partecipanti e svolge la funzione di coordinamento tra Studenti, Docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione.

Art. 17 – Autonomia e vincoli Associativi

1. Le Associazioni di Promozione Sociale Unitre, sono distinte e autonome, hanno competenza territoriale e aderiscono all'Associazione Nazionale Unitre.
2. L'iscrizione all'APS Unitre Meda è vincolante per il socio e non consente l'accesso ad Associazioni Unitre di altri luoghi.
3. Il socio con l'iscrizione all'APS Unitre Meda e l'avvenuta associazione attraverso l'accettazione e il versamento della quota associativa, ha diritto a partecipare alle attività didattiche e sociali della propria sede.
4. Eventuali accordi stipulati fra APS Unitre limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli associati alle attività delle Sedi aderenti, salvaguardando la prelazione, nell'iscrizione ai laboratori o corsi, dell'associato alla Sede in cui è iscritto.